

## **ALLEGATO C) Linee Guida per l'autorizzazione e le modalità di raccolta - Legge Regionale 24 luglio 2007, n. 8.**

### **1. Autorizzazione alla raccolta**

- . L'autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili è documentata dal possesso, da parte dei cercatori, del tesserino conseguibile a seguito di superamento del colloquio abilitativo di cui all'articolo 4, comma 6, della legge regionale e del versamento del contributo di cui all'articolo 4, comma 9 della stessa legge.
- . Il tesserino di autorizzazione alla raccolta di funghi è vidimato annualmente, a partire dall'anno solare successivo al rilascio, dall'Ente che lo ha rilasciato. La richiesta di vidimazione annuale è accompagnata dalla ricevuta di versamento di euro trenta su conto corrente postale a favore dell'Ente competente preposto al rilascio. Il versamento deve essere effettuato entro il 31 gennaio dell'anno solare a cui si riferisce.
- . La mancata vidimazione annuale del tesserino determina la cessazione della validità del tesserino stesso, con conseguente inidoneità del titolare alla raccolta de funghi.
- . L'Ente, nel vidimare il tesserino, prima della riconsegna al titolare, vi annota eventuali violazioni alle norme in vigore accertate con provvedimento definitivo.
- . Ogni Ente dovrà istituire apposito registro con propria numerazione progressiva del tesserino di autorizzazione.
- . Per sostenere il colloquio abilitativo gli interessati presentano domanda in carta semplice, con l'indicazione delle proprie generalità, agli uffici preposti dell'Ente.
- . A seguito di superamento del colloquio abilitativo, l'interessato farà pervenire agli stessi uffici: n. 2 foto formato tessera, la fotocopia di valido documento di identità, una marca da bollo e la ricevuta del versamento del contributo di cui all'articolo 4, comma 9 della legge regionale.
- . Il colloquio abilitativo deve dimostrare una adeguata preparazione dai seguenti contenuti: nozioni generali di tutela degli ecosistemi naturali, conoscenza generale delle aree protette in Campania, cenni di selvicoltura (forme principali di governo dei boschi), elementi caratterizzanti le specie fungine e riconoscimento delle stesse, modalità di raccolta dei funghi, normativa in materia, rischi e tossicologia nell'uso alimentare dei funghi.
- . Il colloquio abilitativo è tenuto almeno una volta al mese, a condizione che vi siano almeno 12 candidati da esaminare, alla presenza di apposita Commissione, istituita dagli Enti, così composta: dall'Assessore, competente per la materia, dell'Ente o suo delegato che svolge le funzioni di Presidente; da un Micologo designato dell'Ispettorato Micologico dell'Azienda Sanitaria Locale; da un docente di Scienze Naturali di scuola secondaria di II grado designato dal Direttore del Centro Servizi Amministrativi (Ufficio Scolastico Provinciale). Funge da segretario della Commissione il responsabile dell'Ufficio forestazione dell'Ente.
- . Dal colloquio abilitativo sono esentati, oltre ai Micologi di cui all'articolo 4, comma 6 della L.R., anche i Micologi in possesso dell'attestato rilasciato ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità 29 novembre 1996 n. 686 ed iscritti nel registro nazionale dei Micologi.
- . I contenuti del colloquio abilitativo sono compresi nel programma di un corso organizzato dagli Enti competenti in collaborazione con gli Ispettorati Micologici e le associazioni micologiche di rilevanza regionale, della durata massima di 20 ore.
- . Il corso, non obbligatorio ai fini del colloquio abilitativo, viene svolto almeno una volta all'anno.

- . L'iscrizione e la partecipazione al corso sono gratuite.
- . Almeno il 50% del contributo di cui all'articolo 4, comma 9, della L.R. va versato dagli Enti ai Comuni compresi nel proprio ambito territoriale. Tale introito, destinato ai Comuni, viene ripartito dagli Enti proporzionalmente alla superficie demaniale forestale posseduta da ciascun comune.
- . Alle Amministrazioni provinciali della Campania è consentito rilasciare un numero di permessi occasionali giornalieri, di cui all'art. 4 comma 10 della legge regionale, a persone comunque in possesso di abilitazione alla raccolta, pari ad uno ogni 100 ettari di Superficie Agraria Forestale totale provinciale.
- . I permessi occasionali giornalieri, di cui al punto precedente, possono avere anche durata settimanale e il loro rilascio è sottoposto ad un contributo di Euro dieci a settimana da versare, al momento del rilascio, all'Amministrazione provinciale che lo ha rilasciato.
- . Almeno il 50% del contributo di cui al precedente punto va versato dagli Enti ai Comuni compresi nel proprio ambito territoriale. Tale introito, destinato ai Comuni, viene ripartito dagli Enti proporzionalmente alla superficie demaniale forestale posseduta da ciascun comune.
- . I cittadini residenti in Campania e già in possesso di abilitazione alla raccolta, conseguita presso altre amministrazioni regionali oppure provinciali ma non della Campania che prevedono per il rilascio dell'autorizzazione il colloquio abilitativo, possono chiedere, all'Ente competente territorialmente in cui ricade il comune di propria residenza anagrafica, il rilascio del tesserino di abilitazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei in Campania, senza sostenere un ulteriore colloquio di idoneità; ciò potrà essere richiesto esibendo il proprio tesserino abilitativo e presentando copia dello stesso unitamente alla seguente documentazione: n. 2 foto recenti formato tessera, la fotocopia di valido documento di identità, una marca da bollo e la ricevuta del versamento del contributo di cui all'articolo 4, comma 9 della legge regionale.
- . Alla raccolta dei funghi epigei non commestibili, al fine dell'allestimento di mostre micologiche o la realizzazione di specifici percorsi formativi in ambito micologico, possono essere autorizzati anche gli studenti di ogni ordine e grado, i soci di associazioni naturalistiche, i soggetti interessati ai percorsi formativi, semprechè siano accompagnati da un Micologo in possesso dell'attesto rilasciato ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità 29 novembre 1996 n. 686.
- . Per particolari e comprovate esigenze di ricerca scientifica, opportunamente indicate nella richiesta (ad esempio per gli studi tossicologici, farmacologici, fitochimici, allelopatici, inerenti il biorisanamento, scientifico-applicativi, etc., e per quelli in cui si rende necessaria l'estrazione chimica di sostanze bioattive presenti negli sporofori o la messa in coltura di espunti di tessuto miceliare e per gli studi di mappatura e censimento dei macromiceti, di sintesi micorrizica, etc.), le autorizzazioni speciali di cui all'art. 4, comma 12 della legge regionale possono consentire, anche in deroga ai limiti disposti dall'art. 6 comma 8 della legge regionale, la raccolta di un numero superiore di esemplari per specie di funghi epigei spontanei per persona.
- . Le autorizzazioni speciali, di cui all'art. 4, comma 12 della legge regionale, sono gratuite e vengono rilasciate solo su richiesta scritta, specificando lo scopo della richiesta, la durata della raccolta, il programma della ricerca, l'ambito territoriale interessato e, nel caso di scopi scientifici, comprovando l'effettiva appartenenza ad associazioni micologiche nazionali o

regionali o ad Istituti universitari o di ricerca. Le autorizzazioni vengono rilasciate per un periodo non superiore a sei mesi e sono rinnovabili.

. Le autorizzazioni di cui agli art. 4, 5 ed 8 della Legge Regionale vanno comunicate al Settore Foreste, Caccia e Pesca dell' A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario della Giunta Regionale.

## **2. Modalità di raccolta**

. La raccolta dei funghi epigei spontanei dovrà avvenire nel rispetto delle norme previste dal DPR 14 luglio 1995 n. 376, dall'Ordinanza 20 agosto 2002 del Ministero della Salute, dalla Legge 23 agosto 1993 n. 352 e dalla Legge Regionale 24 luglio 2007 n. 8.

. In presenza di particolari condizioni climatiche stagionali e di ridotta frequenza della crescita degli sporofori fungini, gli Enti competenti possono fissare quantitativi di raccolta inferiori a quelli stabiliti nella legge regionale.

. La raccolta è vietata, per periodi definiti, nelle aree specificamente interdette dagli Enti delegati in materia forestale per motivi silvo-colturali.

. La Giunta Regionale, per motivi di salvaguardia e rigenerazione dell'ecosistema, anche a causa di eventi climatici eccezionali, può disporre, per periodi definiti e consecutivi, limitazioni temporali alla raccolta anche in aree circoscritte.

. La Giunta Regionale, anche su parere, proposta o richiesta degli Enti competenti, delle amministrazioni comunali, di associazioni micologiche di rilevanza regionale e di Istituti universitari, scientifici e di ricerca, può vietare per periodi limitati, la raccolta di una o più specie di funghi epigei rari o in pericolo di estinzione

## **3. Programmazione locale, informazione, divulgazione e ricerca.**

. Gli Enti competenti, per le finalità della legge regionale, sentiti i Comuni, definiscono i programmi per il miglioramento e la salvaguardia dell'ambiente naturale, ne stabiliscono le modalità di attuazione e gli ambiti territoriali. Tali programmi tengono conto delle specificità, dei bisogni, delle condizioni ambientali locali e della raccolta con relativo calendario.

. Il Settore Sperimentazione, Informazione, Ricerca e Consulenza in Agricoltura (Se.S.I.R.C.A.) dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario, nell'ambito dei propri Programmi annuali di attività, provvede alla realizzazione di iniziative nel campo dell'informazione, divulgazione e ricerca, sia in materia micologica che per quanto attiene lo sviluppo della funghicoltura.

. Nell'ambito di tale impegno, il Se.S.I.R.C.A. promuoverà anche iniziative per la valorizzazione del patrimonio funghicolo campano.

. Compatibilmente con le risorse regionali disponibili sul bilancio regionale, la Giunta Regionale annualmente, per il tramite del Se.S.I.R.C.A., potrà concedere contributi, sulle attività sopra richiamate, anche agli enti di competenza ed alle associazioni micologiche di rilevanza nazionale e regionale, attraverso avviso pubblico.